



## **SINTESI DELLA POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE**

### **Definizione di conflitto di interesse**

Un conflitto di interesse consiste, in via generale, in una situazione di potenziale divergenza, che si manifesti nello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio, tra gli interessi dell'intermediario o il Consulente e quelli di un suo cliente, o tra gli interessi di diversi clienti dell'intermediario o del Consulente.

La normativa di riferimento prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessorie, o di una combinazione di tali servizi, l'intermediario:

1. individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
2. definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
3. quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
4. predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizio e attività di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

### **Definizione dei Conflitti**

La Società ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che, nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori, potrebbero sorgere tra la Società stessa ed il cliente, ovvero tra i

clienti stessi e ha elaborato una politica di gestione dei conflitti di interesse e una mappatura dei potenziali conflitti, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti alla SCF.

In particolare, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, SoldiExpert SCF manterrà con il cliente sempre ed esclusivamente un rapporto basato su un sistema di compenso cosiddetto a parcella (*fee-only*), evitando schemi di remunerazione diversi o aggiuntivi basati su incentivi o retrocessioni sui prodotti consigliati. Su richiesta del cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse.

Inoltre, la SCF, coerentemente con l'approccio della società volto a garantire la completa indipendenza nello svolgimento di tutti i servizi, ha ritenuto di limitare, in taluni casi, la propria operatività e quella di tutti i soggetti rilevanti, introducendo in tal modo, nella maggior parte dei conflitti di interesse individuati, meccanismi di gestione tali da sterilizzare ex-ante, e in modo oggettivo, il rischio di un potenziale danno nei confronti della clientela.

### **Politica in materia di conflitti d'interesse e identificazione delle situazioni potenzialmente pericolose**

In particolare, come suggerito dalla normativa di riferimento, sono state esaminate e indicate in uno specifico documento (MAPPATURA DEI CONFLITTI D'INTERESSE) tutte le potenziali situazioni di divergenza di interessi suscettibili di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, in cui la SCF e/o un Soggetto Rilevante (come definito dal citato Regolamento) e/o un soggetto avente con i precedenti un legame di controllo (diretto o indiretto), si trovano in una delle seguenti situazioni (c.d. Conflitti di Interesse Rilevanti) ovvero:

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un

incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

### **Presidi posti a tutela dalla clientela**

SoldiExpert SCF ha effettuato un'analisi integrata congiunta per individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione sopra indicata; ha provveduto ad identificare i servizi di investimento e accessori prestati (e che riguardano, quindi, la consulenza agli investimenti) attraverso una specifica Tabella di mappatura di tutti i potenziali conflitti e ha previsto delle "Misure" per gestirle ex ante, ovvero procedure predeterminate e norme di comportamento chiare, volte a evitare o mitigare il rischio del verificarsi del conflitto di interessi o ad eliminare il possibile pregiudizio per la clientela.

Inoltre, anche a tal fine, tutti coloro che lavorano per la SCF hanno sottoscritto un Codice di Comportamento che si sono impegnati a osservare.

### **Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse**

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse individuate, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Società ha adottato adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo. Tali presidi disciplinano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché i comportamenti che i Soggetti Rilevanti devono tenere.

SoldiExpert SCF, in sintesi, ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali:

- un codice di comportamento con norme precise in materia di gestione delle informazioni confidenziali e riguardo l'operatività personale dei dipendenti e soggetti rilevanti e cosa possono fare e non fare riguardo i propri investimenti personali o delle persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la SCF raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, adatti al cliente o al potenziale cliente e tutti i consulenti agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;

- una serie di comportamenti da adottare per evitare conflitti tra diversi servizi o attività di investimento o servizi accessori ovvero tra diversi clienti: tale categoria comprende i conflitti derivanti dalla non uniformità di trattamento dei clienti ovvero dalla volontà di favorire un servizio a scapito di altri;
- al fine di escludere possibili conflitti di interesse e non condizionare l'indipendenza di SoldiExpert SCF e dei suoi consulenti finanziari autonomi non possono venire raccomandati ai clienti operazioni, strumenti o servizi che abbiano per oggetto un qualsiasi prodotto/strumento finanziario/assicurativo dove SoldiExpert SCF sia indicato come advisor (consulente).

Inoltre, è prevista la supervisione da parte della SCF su ogni comunicazione effettuata dal personale adibito al Servizio Clienti, non consentendo che venga effettuata nessuna comunicazione non monitorata.

Fra le misure previste quindi:

- E' vietata ogni forma di rapporto esclusiva, di qualsiasi natura, con intermediari finanziari o altri soggetti che possa pregiudicare l'indipendenza del soggetto rilevante;
- E' data specifica disposizione di astenersi, nella comunicazione, dal formulare raccomandazioni e opinioni personali sull'adeguatezza di una raccomandazione o di uno strumento finanziario, o indice finanziario, sull'idoneità a generare un utile o una perdita e qualsiasi previsione circa l'andamento futuro di indici o di strumenti finanziari o di qualsiasi altro elemento ad essi connesso;
- E' fatto specifico divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto tale da poter generare un conflitto di interessi nei confronti dei clienti e dell'attività del consulente finanziario autonomo o SCF;
- Non è prevista alcuna forma di remunerazione ai soggetti rilevanti legata ai risultati economici del consulente finanziario autonomo o all'aumento del business o del numero di clienti o della maggiore/minore operatività degli stessi;
- Al personale non addetto è preclusa la conoscenza dei metodi che la SCF utilizza ai fini dell'analisi e del controllo del rischio legati alla produzione delle raccomandazioni o ai criteri di selezione dei valori mobiliari raccomandabili;
- Qualora si dovesse assistere a qualsiasi comunicazione illecita, il consulente finanziario agirebbe sul momento, nel suo ruolo di controllore, per intervenire nella comunicazione con il cliente e rimuovere la confusione nella comunicazione.

Qualora uno dei precedenti punti dovesse mancare, la circostanza è comunicata al/i cliente/clienti

secondo le modalità previste dall' Art. 177 comma 4 della delibera n° 20307 della CONSOB.

Qualora qualsiasi danno fosse stato procurato o vi fosse il rischio che un danno venga procurato al cliente da un qualsiasi comportamento illecito di cui ai punti precedenti, il consulente finanziario si attiverebbe per ripararlo o mitigarlo fornendo opportune raccomandazioni al cliente e informando al contempo il cliente che sono a sua disposizione i meccanismi di tutela dell'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e del suo diritto ad inoltrare esposti e segnalazioni all'OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari).

La SCF mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale vengono riportate le tipologie di attività svolte per le quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso di svolgimento possa sorgere, un conflitto di interesse che rischi effettivamente di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, la SCF informa chiaramente i clienti della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la SCF comunica ai clienti tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano. Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SCF informa chiaramente e per iscritto i clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Qualora le misure sopra adottate non siano in grado di assicurare che il rischio di nuocere agli interessi di uno o più clienti sia evitato, il cliente o i clienti i cui interessi sono minacciati vengono informati:

- 1) della natura e/o delle fonti dei conflitti di interessi;
- 2) delle misure adottate per mitigare il rischio di conflitto di interessi.

A tal fine, nel più breve tempo possibile da quando la circostanza che genera il conflitto di interessi è conosciuta, viene inviata una e-mail all'indirizzo del cliente secondo il seguente modello:

Gent.le Cliente, nonostante le misure intraprese per evitare una situazione di conflitto di interessi, La informiamo che ..... Pertanto, La informiamo, in ottemperanza all' Art. 177 del Regolamento CONSOB n° 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento intermediari), che non è garantito ..... Abbiamo adottato, al fine di risolvere il conflitto di interessi, le seguenti misure: ..... Ci teniamo a disposizione per ogni chiarimento a questo indirizzo e-mail e ai nostri recapiti telefonici.

## **TENUTA REGISTRO**

E' tenuto presso la sede e sul Dropbox aziendale un registro in cui vengono riportate, per numero progressivo e data di registrazione:

- l'area del conflitto e la tipologia;
- la descrizione e la natura del potenziale o effettivo conflitto d'interessi;
- il soggetto e i servizi interessati e situazioni in cui sia sorto o sia esistito rischio di insorgenza di un conflitto di interesse;
- i clienti coinvolti;
- la circostanza di aver inviato la comunicazione di cui all' Art. 177;
- il testo della comunicazione;
- le misure adottate per la gestione del conflitto di interesse.

Il Cliente può richiedere alla SCF ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi e sul Codice di Comportamento adottato.